

## CAPITOLATO - PARTE AMMINISTRATIVA

### GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA. CODICE CIG: 7127654626

- Art. 1 - Premesse
- Art. 2 - Oggetto dell'appalto
- Art. 3 - Durata del contratto
- Art. 4 - Importo economico di contratto
- Art. 5 - Fatturazione e pagamenti
- Art. 6 - Cauzione definitiva
- Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
- Art. 9 - Obbligazioni specifiche del contraente
- Art. 10 - Esecuzione, coordinamento e controllo dell'appalto
- Art. 11 - Clausola sociale
- Art. 12 - Sospensione delle prestazioni
- Art. 13 - Responsabilità civile e polizza assicurativa
- Art. 14 - Varianti
- Art. 15 - Prescrizioni relative al subappalto
- Art. 16 - Divieto di cessione del credito e del contratto
- Art. 17 - Fallimento dell'appaltatore
- Art. 18 - Norme operative di sicurezza
- Art. 19 - Penali
- Art. 20 - Obblighi di riservatezza e privacy
- Art. 21 - Risoluzione per inadempimento e recesso
- Art. 22 - Recesso ex art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012
- Art. 23 - Spese contrattuali
- Art. 24 - Codice di comportamento
- Art. 25 - Brevetti industriali e diritti d'autore
- Art. 26 - Controversie
- Art. 27 - Normativa applicabile

#### **Art. 1 – Premesse**

1. Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Padova (in breve "Ente") e il soggetto risultato aggiudicatario della procedura di gara in oggetto (in breve "contraente" / "aggiudicatario" / "appaltatore").

#### **Art. 2 - Oggetto dell'appalto**

1. L'appalto ha per oggetto i servizi di informazione e accoglienza dell'Università degli Studi di Padova, composti dalle seguenti prestazioni: Call Centre, URP, Attività collegate per la gestione delle comunicazioni su sito web di Ateneo e social network, UP Store, come meglio indicato nel Capitolato - Parte Tecnica..

### **Art. 3 - Durata del contratto**

1. La durata dei servizi oggetto del presente appalto è di anni 2 (due) con decorrenza dalla data indicata nel contratto.

### **Art. 4 - Importo economico di contratto**

1. L'importo economico di contratto risulterà da quanto offerto in sede di gara, a sommare gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA a norma di legge.
2. Il corrispettivo di contratto sarà, comunque, riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito dal contraente ed accertato dall'Ente.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a rischio proprio dell'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

### **Art. 5 - Fatturazione e pagamenti**

1. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, avverrà entro 30 giorni "f.m.d.r.f." (fine mese data ricevimento fattura), con mandato di pagamento a favore del contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.
2. L'Ente provvederà al pagamento al netto di IVA, procedendo successivamente al versamento dell'imposta esposta in fattura all'erario in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 17-ter del DPR 26/10/1972, n. 633 e s.m.i.
3. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
4. Il contraente emetterà fattura in forma elettronica, ai sensi della normativa vigente; la fattura sarà redatta secondo le norme fiscali in vigore ed intestata a: Università degli Studi di Padova – Servizio URP e Relazioni Pubbliche, Via Martiri della Libertà n. 8, Padova - C.F.: 80006480281 - P.IVA: 00742430283. La fattura dovrà riportare anche le relative modalità di pagamento ed essere comprensiva di Codice IBAN. In particolare il contraente dovrà rispettare le norme in materia di fatturazione elettronica contenute nella circolare e relativa nota dell'Università degli Studi di Padova del 9 marzo 2015 n. 74.916.  
Nella fattura dovrà essere indicato il seguente codice univoco di ufficio: RHAKOQ.
5. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione richiesta e della modalità di presentazione della stessa ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo. Il contraente ha l'obbligo di adeguarsi a partire dal successivo ciclo di fatturazione, pena la sospensione dei pagamenti delle fatture non accompagnate dalla documentazione richiesta.
6. Nel caso in cui emergano eccezioni sul servizio e sulla relativa fattura, sarà sospeso il termine previsto dal precedente punto 1 per il pagamento delle fatture. Detto termine ricomincerà a decorrere dall'approvazione da parte dell'Ente.

### **Art. 6 – Cauzione definitiva**

1. Il contraente, 48 (quarantotto) ore prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è

aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno.

Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto a riduzioni per gli operatori economici ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore.

Per fruire di tale beneficio l'appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarata/e.

2. La cauzione va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la "garanzia provvisoria" nel Disciplinare di Gara.

La cauzione viene presentata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni.

Prima della consegna, l'appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante. Deve prevedere, inoltre, che in caso di controversie il Foro competente sia quello di Padova.

Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottantapercento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento in originale o in copia autentica attestante l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo pari al 20% (ventipercento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

#### **Art. 7 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in gener, appartenenti alla filiera delle imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Padova.

La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Il contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti

all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sull/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'appaltatore medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.

2. Il contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.

L'appaltatore è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi dell/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale dell'appaltatore entro 7 (sette) giorni decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi entro 7 (sette) giorni dal verificarsi delle stesse.

Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., l'appaltatore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente gli estremi di cui sopra riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.

3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il seguente Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 7127654626.

4. Il Contraente, tramite un legale rappresentante o soggetto munito di apposita procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

5. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, l'appaltatore si obbliga a trasmettere all'Ente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 - ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta inteso, comunque, che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

### **Art. 8 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto, si impegna a rispettare le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. Il contraente si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti impegnati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'appaltatore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano l'appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'appaltatore di cui all'art. 105 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

5. L'appaltatore si obbliga a dimostrare, ogniqualvolta l'Ente ne faccia richiesta, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D.L. n. 185/2008 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale dell'appaltatore nei confronti dei propri dipendenti.

Nelle ipotesi in cui il D.U.R.C. segnali un'inadempienza contributiva, relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, l'Ente trattiene dal pagamento di quanto dovuto, l'importo corrispondente all'inadempienza e lo corrisponde direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50% (zerovirgolacinquantapercento). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..

6. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si farà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, l'Ente invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Ente, ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore dell'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. Nel caso di formale contestazione delle richieste, l'Ente provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

In ogni caso, fermo restando l'obbligo di cui all'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, decorsi 60 (sessanta) giorni dall'invito al contraente inadempiente, senza che quest'ultimo abbia pagato le retribuzioni dovute al proprio personale dipendente o del subappaltatore, il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi del successivo art. 21 del presente Capitolato.

#### **Art. 9 - Obbligazioni specifiche del contraente**

Il contraente, in particolare, si impegna, secondo quanto previsto dal presente Capitolato, a:

- a) erogare i servizi nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nel Capitolato Parte-Tecnica e ai livelli di prestazioni risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa presentata in gara. Il contraente non può introdurre varianti ai servizi oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso;
- b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire i requisiti ed i livelli di prestazioni indicati nel Capitolato Parte-Tecnica ed i livelli di prestazioni risultanti dalla Proposta Tecnico-Operativa presentata in gara, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza;

2. Il contraente si impegna ad eseguire i servizi oggetto del contratto presso i luoghi ed i locali indicati dall'Ente.
3. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto (o di parte di esso) da parte dell'Ente, non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad esso spettanti, che l'Ente si riserva, comunque, di far valere nei limiti della prescrizione.
4. Il contraente dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative messe a disposizione dall'Ente non subiscano alterazioni o vengano danneggiate.
5. Nell'esecuzione dei servizi il contraente è obbligato ad osservare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, prevenzione infortuni, igiene del lavoro, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente ed a farle rispettare ai propri dipendenti.

#### **Art. 10 – Esecuzione, coordinamento e controllo dell'appalto**

1. Per la corretta esecuzione dell'appalto, l'Ente nominerà un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) che, di norma, salvo diverse disposizioni, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti l'esecuzione del contratto.
2. Le indicazioni tecniche per l'espletamento delle attività saranno impartite dal DEC il quale avrà il compito di controllare che l'appalto sia eseguito secondo i tempi, le modalità ed i programmi indicati nel contratto e, in accordo con i competenti uffici dell'Ente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti le attività siano corretti e, comunque, conformi a norme e consuetudini dell'Ente.
3. Il Contraente dovrà fare in modo che all'interno della propria organizzazione vi sia un unico centro di riferimento al quale l'Ente possa rivolgersi per richieste, informazioni, segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto contrattuale.
4. In tal senso, il Contraente si impegna a designare, entro 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto, a suo totale carico e onere, una persona responsabile dell'esecuzione del contratto (Responsabile del servizio per conto del contraente) costantemente reperibile, il cui nominativo sarà indicato per iscritto all'Ente all'atto della sottoscrizione del contratto.
5. Il Responsabile del servizio per conto del contraente provvederà a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito nel contratto e sarà il naturale corrispondente del DEC per conto dell'Ente.
6. L'eventuale nomina di un nuovo Responsabile del servizio per conto del contraente, in sostituzione del precedente, deve essere comunicata per iscritto all'Ente con un anticipo di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi rispetto alla data di attuazione del provvedimento.

#### **Art. 11 - Clausola sociale**

1. L'aggiudicatario dovrà prioritariamente assumere il personale alle dipendenze dell'appaltatore uscente e che è stato continuativamente addetto all'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto nei sei mesi precedenti alla data di emanazione del presente bando di gara, a condizione che il numero e la qualifica di questo sia armonizzabile con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'appaltatore subentrante dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2015.

#### **Art. 12 - Sospensione delle prestazioni**

1. L'appaltatore non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, neppure nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.
2. L'eventuale sospensione delle prestazioni, per decisione unilaterale del Contraente, costituisce inadempienza contrattuale con la conseguente risoluzione del contratto per colpa.

In tal caso, l'Ente procederà all'incameramento della garanzia "definitiva", fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

### **Art. 13 – Responsabilità civile e polizza assicurativa**

1. L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, all'appaltatore è fatto obbligo di stipulare una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con esclusivo riferimento all'appalto in questione e con massimale non inferiore a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) per sinistro, con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto e fino alla sua scadenza, restando tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.
3. In alternativa alla stipulazione della/e polizza/e di cui al comma precedente, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza/e RC già attivata/e, integrate e/o modificate affinché si espliciti che la/le polizza/e in questione coprono anche il servizio previsto dal presente contratto, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che i massimali per sinistro non sono inferiori agli importi sopra indicati, mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data di stipula del contratto fino alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui al suddetto comma 1.
4. La/e polizza/e assicurativa/e dovrà/anno essere stipulata/e con Compagnia/e di Assicurazione, autorizzata/e, ai sensi delle leggi vigenti, all'esercizio dei rami oggetto della/e copertura/e richiesta/e.
5. L'appaltatore potrà produrre il documento integrale di polizza assicurativa (eventualmente oscurato per le parti coperte da brevetto) ovvero un estratto di polizza con una dichiarazione della Compagnia di Assicurazione attestante l'esistenza della stessa e delle clausole/vincoli assicurative/i previste/i. L'Ente si riserva la facoltà di richiedere comunque l'integrale documento di polizza.
6. Il documento prodotto deve essere in lingua italiana o, qualora sia prodotto in lingua diversa dall'italiano, essere accompagnato da traduzione.
7. Qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui ai precedenti commi 2 e 3, il contratto di appalto si risolverà di diritto con conseguente escussione della cauzione prestata per la garanzia definitiva e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

### **Art. 14 - Varianti**

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente si riserva la facoltà, con semplice preavviso scritto, di apportare variazioni ai servizi oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, fino al massimo di 1/5 del prezzo complessivo previsto dall'appalto. Tali variazioni seguiranno comunque gli stessi prezzi, patti e condizioni definiti nell'appalto.
2. Nel caso di necessità motivata di variazioni in aumento delle prestazioni oggetto del contratto di oltre 1/5 del prezzo complessivo contrattuale, si procederà ai sensi del comma 1 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, previo consenso da parte del contraente, alla stipulazione di un atto aggiuntivo al contratto, alle medesime condizioni del contratto principale ove applicabili. E' fatta salva la possibilità di recesso da parte dell'appaltatore qualora le diminuzioni superino il quinto dell'importo contrattuale, da esercitarsi non oltre il trentesimo giorno successivo alla comunicazione di variazione da parte dell'Ente. In caso di recesso, l'appaltatore dovrà garantire i servizi oggetto dell'appalto fino all'individuazione, da parte dell'Ente, del nuovo contraente.

3. Qualora si rendano necessari eventuali servizi supplementari, non programmabili e non compresi nel presente appalto, troverà applicazione quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016.
4. In ogni caso, qualsiasi servizio aggiuntivo e/o supplementare dovrà essere eseguito solo in seguito ad autorizzazione da parte del RUP che, accertata la disponibilità di budget nel bilancio dell'Ente, indicherà i tempi e le modalità di intervento, provvedendo ai necessari controlli sulla prestazione richiesta. Nessun servizio aggiuntivo e/o supplementare, se non previamente autorizzato, potrà essere addebitato all'Ente in sede di fatturazione.
5. L'appaltatore comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del contraente, della situazione originaria preesistente.
6. È fatta salva, comunque, l'applicazione dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

### **Art. 15 Prescrizioni relative al subappalto**

1. Resta inteso che, qualora l'appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L'appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all'Ente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività in subappalto.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. L'appaltatore si impegna a depositare presso l'Ente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal disciplinare di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Per il contratto di subappalto trova applicazione quanto previsto dall'art. 105, comma 7 del citato decreto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Ente procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rinvia all'art. 12 del Disciplinare di Gara.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'Ente annullerà l'autorizzazione al subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
10. Ai sensi dell'art. 105, comma 2 del citato decreto, l'appaltatore comunica all'Ente, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto del servizio affidato.

### **Art. 16 - Divieto di cessione del credito e del contratto**

1. L'appaltatore non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del contratto senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il contratto per fatto e colpa dell'appaltatore. In caso di

cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'appaltatore nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 106 del D.L.vo. n. 50/2016.

2. La cessione dei crediti maturati dell'appaltatore nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

3. In caso di inosservanza da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

### **Art. 17 - Fallimento dell'appaltatore**

1. Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

2. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento di imprese, in caso di fallimento dell'impresa "mandataria" l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della predetta causa, che sia designata "mandataria" o di recedere dal contratto. In caso di fallimento di un'impresa "mandante", l'impresa mandataria, qualora non indichi un'altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

3. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di fallimento dell'appaltatore, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

### **Art. 18 - Norme operative di sicurezza**

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dall'appaltatore nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

L'Ente promuove la cooperazione ed il coordinamento per la gestione della sicurezza durante le attività oggetto del presente appalto ed in tale ambito fornirà all'appaltatore il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (in seguito DUVRI) su specifico modello dell'Ente.

Il modello dell'Ente per la redazione del DUVRI è reperibile al sito <http://www.unipd.it/sicurezza-appalti>. Tale documento sarà debitamente firmato, in sede di stipulazione del contratto, per presa visione ed accettazione; pertanto, detto documento farà parte integrante del contratto e potrà poi essere aggiornato, anche su proposta del contraente, in caso di modifiche di carattere tecnico, logistico o organizzativo che incidano sulle modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali.

2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti all'impresa per l'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato tiene conto – a prescindere dall'offerta dell'impresa – degli oneri per la sicurezza che l'impresa dovrà sostenere in osservanza a quanto contenuto nel suddetto DUVRI; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non sono soggetti a ribasso.

### **Art. 19 - Penali**

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà di applicare, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nonché l'eventuale recesso e risoluzione del contratto, le seguenti penalità:

a) inosservanza degli orari di servizio stabiliti (salvo che il fatto non costituisca inadempimento più grave): Euro 100,00 (cento/00) per ogni singola infrazione;

- b) mancata sostituzione di un'unità lavorativa nei termini e nel rispetto delle modalità di cui al presente capitolato: Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per ogni singola infrazione;
- c) mancata sostituzione di un'unità lavorativa che determini l'inattività del servizio o renda impossibile la realizzazione delle iniziative previste: Euro 1.000,00 (mille/00);
- d) mancata sostituzione definitiva di un operatore richiesta dal RUP e/o DEC nel caso di accertata inadeguatezza dello stesso nello svolgimento delle attività affidate: Euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di permanenza in servizio dell'operatore;
- e) inosservanza dell'obbligo di mantenere, per l'intera durata dell'appalto, un turn-over degli addetti inferiore al 30% annuo: Euro 500,00 (cinquecento/00);
- f) mancata realizzazione di attività o iniziative approvate (salvo i casi in cui l'appaltatore dimostri che la mancata realizzazione non è a lui imputabile): Euro 1.000,00 (mille/00); nel caso di parziale imputabilità del fatto ostativo, la penale è proporzionalmente ridotta su decisione del RUP e/o DEC;
- g) gravi mancanze nella realizzazione delle attività (errori nelle informazioni, mancato rispetto delle procedure e dei tempi per la realizzazione di iniziative etc) che comportino un danno all'Ente: Euro 1.000,00 (mille/00);
- h) comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza, accertato a seguito di procedimento in cui sia garantito il contraddittorio : da Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) ad Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni singolo evento, secondo la gravità, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento. Il perdurare del comportamento scorretto o sconveniente o, comunque, il suo ripetersi per più di due volte, comporta la sostituzione del personale interessato. La mancata sostituzione del personale entro 10 (dieci) giorni dal terzo accertamento comporta la risoluzione del contratto e la rivalsa dell'Ente sulla garanzia definitiva;
- i) mancato rispetto di ogni singola prescrizione del capitolato o del progetto offerto: fino ad un massimo di Euro 1.500,00 (millecinquecento/00) giornalieri in rapporto alla gravità del danno arrecato ed al ripetersi degli episodi;
2. La contestazione delle irregolarità è effettuata per iscritto al contraente il quale ha facoltà di presentare controdeduzioni, che verranno valutate dal RUP, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione. Il RUP potrà valersi direttamente sulla cauzione che dovrà essere obbligatoriamente ricostituita dal contraente nell'importo originario. E' ammessa la compensazione fra sanzione e credito del contraente, ai sensi dell'art. 1252 del codice civile.

3. L'importo delle penali, ove non sia predeterminato, è graduato in relazione all'importanza dell'inadempimento, del danno arrecato al funzionamento dei servizi, al ripetersi degli episodi e al danno arrecato all'immagine complessiva dell'Ente.

4. Il pagamento della penale è effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione effettuata mediante raccomandata A.R.

5. In presenza di ripetute inadempienze o di inadempienza ritenuta grave, l'Ente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto o di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni, dandone comunicazione scritta alla controparte al momento del verificarsi dell'evento.

6. L'Ente potrà applicare al contraente penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (diecipercento) dell'ammontare netto contrattuale, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 20 – Obblighi di riservatezza e privacy**

1. L'appaltatore e i propri dipendenti, pena la risoluzione del contratto, hanno l'obbligo di mantenere riservati i fatti, le circostanze, i dati e le informazioni di cui vengano in possesso nell'esecuzione dell'appalto, di non divulgare in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'appaltatore si impegna in modo che nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegati modelli di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.
4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e, comunque, per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. In particolare, l'appaltatore deve mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti di carattere amministrativo e sanitario e di altro materiale di cui venga a conoscenza per il tramite del proprio personale e non deve divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio. L'appaltatore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando l'obbligo in capo all'appaltatore di risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente
6. Le parti si impegnano, altresì, a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia, in particolare del D.L.gs. n. 196/2003 e s.m.i.

#### **Art. 21 - Risoluzione per inadempimento e recesso**

1. Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione a mezzo PEC al contraente, nei seguenti casi:
  - a) n. 3 gravi e reiterate inosservanze delle modalità e delle tempistiche di realizzazione dei servizi richiesti, secondo quanto previsto nel presente Capitolato;
  - c) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale dei servizi per un tempo, anche non consecutivo, di 3 (tre) giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Ente;
  - d) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta - del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
  - e) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Ente;
  - f) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
  - g) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo al contraente, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
  - h) mancanza dei requisiti minimi prescritti nel Capitolato - Parte Tecnica;
  - i) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, infortuni sul lavoro, igiene, previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato D.Lgs. n. 81/2008 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
  - l) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
  - m) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.
2. L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali da parte del contraente. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere

all'esecuzione in danno del contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

3. La risoluzione del contratto non esime il contraente dal risarcimento dei danni subiti dall'Ente per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

4. L'Ente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione.

5. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, il contraente deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Ente.

6. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei servizi oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

#### **Art. 22 – Recesso ex art. 1, comma 13 del D.L. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 135/2012**

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, da comunicare all'appaltatore con lettera raccomandata A.R. o a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il contraente non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della L. 488/1999. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- a. delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- b. di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

2. In ogni caso, qualora il contraente non acconsenta alla modifica delle condizioni economiche del contratto e l'Ente sia costretto a recedere da quest'ultimo e ad aderire alla Convenzione Consip attiva, il contraente si obbliga a proseguire il servizio sino al momento in cui l'Ente avrà sottoscritto la Convenzione Consip avente ad oggetto i servizi in oggetto.

In ogni caso, trova applicazione l'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

#### **Art. 23 Spese contrattuali**

1. Le spese per la pubblicazione dell'Avviso di Gara e del successivo Avviso di Aggiudicazione su due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale, sono a carico dell'appaltatore e sono rimborsate entro giorni 60 (sessanta), decorrenti dall'aggiudicazione (art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/2012 n. 179, convertito in Legge 17/12/2012 n. 221 e art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016).

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario sul conto intestato all'Ente presso la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. - Sede di Padova (PD), Cod. IBAN: IT81B062251218610000046556, con la

seguente causale: "Rimborso spese giornali – Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di informazione e accoglienza dell'Università degli Studi di Padova. Codice C.I.G. 7127654626".

2. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

#### **Art. 24 – Codice di comportamento**

Il contraente si impegna a rispettare quanto previsto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D Lgs. 30 marzo 2001, n.165" (in G.U. Serie Generale n. 129 del 04-06-2013), pena la risoluzione del contratto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice stesso.

#### **Art. 25 – Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Il contraente assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il contraente, pertanto, si obbliga a manlevare l'Ente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati dai terzi stessi.

2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Ente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Ente informa prontamente per iscritto l'appaltatore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui ai commi precedenti tentate nei confronti dell'Ente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, quest'ultimo ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni effettuate.

#### **Art. 26 - Controversie**

1. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione dei servizi stessi.

2. E' esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.

3. Rimane, comunque, stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

#### **Art. 27 Normativa applicabile**

Per quanto non previsto dal presente Capitolato e dalla documentazione di gara, si rinvia al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.